



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0000956 - 13/02/2014 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:sc

Roma, 13 FEB. 2014

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Torino
Via Carlo Alberto, 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 36/2014_Actività_professionali_Albo_amministratori_giudiziari.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 4 febbraio nella quale l'Ordine, alla luce del D.m. n. 160 del 19 settembre 2013, chiede indicazioni operative da trasmettere ai propri iscritti riguardo all'iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari.
In riferimento alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

Come è noto, il Ministero della Giustizia ha recentemente emanato le disposizioni attuative relative all'iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari¹. Il provvedimento, che contiene anche disposizioni sulla tenuta dell'Albo e sulla vigilanza (da parte del Ministero) sui suoi iscritti², è entrato in vigore l' 8 febbraio. Di seguito si rendono note le principali indicazioni fornite dal provvedimento in ordine a modalità e termini per la presentazione da parte degli interessati della richiesta di iscrizione nell'Albo. L'Albo, tenuto dal Ministero con modalità informatiche, è articolato in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione "Esperti in gestione aziendale"³. E' previsto un contributo all'atto di iscrizione di 100 euro, nonché un contributo annuale a carico dell'iscritto di pari ammontare.

Operativamente, i commercialisti⁴ interessati a presentare domanda di iscrizione devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti già individuati dagli art. 3 e 4 del D.lgs. n. 14/2010 vale a dire:

- 1) domicilio in Italia;
- 2) iscrizione nell'Albo professionale da almeno cinque anni nonché concreto svolgimento dell'attività professionale (ai fini dell'iscrizione nella sezione "Esperti in gestione aziendale" il requisito del

¹ Vd. Decreto del Ministero di giustizia n. 160 del 19 settembre 2013: "Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014).

² In particolare il provvedimento contiene disposizioni attuative degli artt. 3, 9 e 10 del D.lgs. n. 14/2010.

³ Vd. art. 2, co. 3, del Dm. 160/2013. Si precisa che l'iscrizione nella sezione "Esperti in gestione aziendale" comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria.

⁴ Si precisa che, alla luce dell'art. 1, co. 3, lett. d) del D.lgs. n. 139/2005, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari i soli iscritti nella sez. A dell'Albo professionale.

concreto svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali). Laddove sia possibile attestare la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, si richiede un'anzianità di iscrizione nell'Albo professionale di almeno tre anni;

- 3) Possesso di determinati requisiti di onorabilità consistenti nel non versare in una delle seguenti situazioni:
- a) stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) assoggettamento a misure di prevenzione a tutela della pubblica sicurezza e a contrasto della criminalità organizzata a scopo mafioso (rispettivamente L. n. 1423/1956, o della L. n. 575/1965, e successive modificazioni), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per una serie di reati⁵;
 - d) aver riportato, negli ultimi dieci anni, sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

La domanda di iscrizione deve, dunque, contenere (art. 4):

- specifica indicazione della sezione per cui si richiede l'iscrizione (ordinaria o "Esperti in gestione aziendale");
- certificazione⁶ attestante l'iscrizione nell'Albo professionale nonché la data di detta iscrizione;
- certificazione⁷ di non aver subito provvedimenti disciplinari dall'Ordine professionale;
- certificazione⁸ dell'Ordine di appartenenza attestante di essere in regola con i crediti formativi professionali previsti dal programma di formazione dell'Ordinamento professionale;
- documentazione⁹ comprovante il possesso dei sopraindicati requisiti di professionalità¹⁰ e onorabilità;
- attestazione¹¹ di frequentazione di corsi formativi post-universitari di 2° livello in materia di gestione aziendale o di crisi aziendale (per coloro che intendono iscriversi nella sezione "Esperti in gestione aziendale");
- indicazione della PEC su cui saranno inviate le comunicazioni;
- attestazione del pagamento del contributo previsto per l'iscrizione e per la tenuta dell'albo.

La domanda, compilata secondo il modello approvato¹² e corredata dei relativi allegati, deve essere sottoscritta con firma digitale e inoltrata, in via telematica¹³, al Dipartimento per gli affari di giustizia del

⁵ Si tratta dei seguenti reati:

- 1) reati fallimentari (R.D. n. 267/1942) e societari (Tit. XI del Libro V cod.civ.);
- 2) delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
- 3) delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

⁶ Tale documentazione può essere presentata ai sensi dell'art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del D.P.R. n. 445/2000.

⁷ Vd. nota precedente.

⁸ Vd. nota 3.

⁹ Vd. nota 3.

¹⁰ Nel caso si intenda richiedere l'iscrizione nella sezione "Esperti in gestione aziendale" l'iscritto deve allegare alla domanda la documentazione comprovante:

- l'effettuazione dell'attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l'incarico a svolgere la suddetta attività (mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario da cui è derivata l'assunzione dell'incarico)
- nonché la data di assunzione dell'incarico di amministratore per società o aziende, la forma di queste e le conseguenti attività svolte (mediante visura camerale relativa alla società in favore della quale è stata prestata l'attività di amministratore e di copia conforme del relativo atto costitutivo e dello statuto).

¹¹ Vd. nota 3.

¹² Il modello deve essere approvato dal responsabile dell'Albo (art. 4, co. 1, Dm n. 160/2013).

¹³ Secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero di Giustizia. I documenti allegati alla domanda di iscrizione saranno associati mediante idonei strumenti tecnici stabiliti dal provvedimento stesso.

Ministero, Direzione generale della giustizia civile.

Si precisa che coloro che avessero già provveduto ad inviare la domanda di iscrizione nel suddetto Albo nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 7, co. 3 del D.lgs. n. 14/2010¹⁴, attraverso il modello allegato all'informativa CNDCEC n. 42/2010, devono procedere ad integrare la documentazione già presentata con quanto previsto dal citato art. 4 entro il 9 aprile 2014 (vale a dire 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto).

Ciò detto, si osserva, peraltro, che, allo stato attuale, non è ancora possibile procedere materialmente all'iscrizione poiché non è ancora stato reso disponibile il modello da utilizzare per l'invio della domanda (art. 4, co. 2) né sono state individuate le specifiche tecniche¹⁵ previste dal regolamento per:

- l'invio della domanda (art. 4, co. 5),
- l'inserimento dei dati nell'Albo e per l'accesso telematico alla parte riservata di questo,
- nonché per le altre comunicazioni (art. 5, co. 6 e art. 9).

Si attende, pertanto, la tempestiva emanazione degli ulteriori provvedimenti attuativi da parte del Ministero al fine di evitare di rendere inoperativa la normativa regolamentare emanata¹⁶.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
← Francesca Maione



¹⁴ L'art. 7, co. 3, del D.lgs. n. 14/2010 ha consentito a coloro che erano in possesso dei requisiti previsti dal decreto, in sede di prima formazione dell'albo, di presentare domanda di iscrizione entro il 30 agosto 2010. In vista di tale scadenza e nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative del D.lgs. n. 14/2010, il CNDCEC, con l'informativa n. 42/2010, ha messo a disposizione degli iscritti uno schema di domanda con cui inoltrare al Ministero la richiesta di iscrizione.

¹⁵ Il regolamento emanato con il D.M. n. 160/2013, infatti, rimanda ad una serie di provvedimenti dirigenziali l'ulteriore definizione di alcuni aspetti della disciplina necessari alla sua concreta operatività.

¹⁶ La questione, peraltro, è stata ampiamente evidenziata anche sulla stampa specializzata. Si veda da ultimo G. Ventura, "Impossibile l'iscrizione all'albo", Sole24Ore dell'8 febbraio 2014, pag. 29.